



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 91 – 1° luglio 2020

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., Sent. n. 19214 del 30 gennaio 2020, differita al 23 aprile 2020 \(dep. 24 giugno 2020\),  
Presidente Carcano, Relatore Pistorelli.](#)

**Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari dichiarata dal tribunale del riesame - Ordinanza che dispone l'annullamento della misura per insussistenza dei presupposti per l'emissione - Interesse ad impugnare del Pubblico Ministero - Sussistenza - Condizioni.**

*Sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, rilevata l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza delle condizioni di applicabilità, l'ordinanza con cui quello stesso giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, se l'impugnazione è funzionale a garantire il tempestivo intervento del giudice competente.*

È stato così composto il contrasto, formatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alla sussistenza dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza nella parte in cui il tribunale del riesame, oltre a dichiarare l'incompetenza del giudice che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare, abbia annullato il provvedimento gravato, entrando nel merito e dichiarando la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e/o l'assenza delle esigenze di cautela.

Secondo un indirizzo ermeneutico deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui il tribunale della libertà, decidendo sul riesame di un'ordinanza applicativa di una misura coercitiva personale, abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria, ritenuta territorialmente competente. All'uopo si afferma che «il giudice del riesame, una volta che dichiara la propria incompetenza, non può riformare e annullare il provvedimento impugnato, salva una valutazione nei limiti del *fumus* sulla legalità del provvedimento adottato e sulla sussistenza delle ragioni d'urgenza, unico presupposto cui è condizionata l'adozione del provvedimento di custodia cautelare e la temporanea efficacia della durata di venti giorni per assicurare l'intervento del giudice competente». E, altresì, sostenendo che «il giudice del riesame che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non può avere alcuna cognizione su un eventuale ripristino della misura, là dove l'ordinanza impugnata fosse annullata sul punto (dalla) Corte» (cfr. Sez. VI, Sent. n. 32337 del 18 giugno 2010, in C.E.D. Cass. n. 248088; Sez. V, Sent. n. 21953 del 13 maggio 2010, *ivi*, n. 247415).

In base a tale orientamento la valutazione del tribunale del riesame circa l'esistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari non potrebbe essere diretta, al punto da risolversi in una declaratoria di

annullamento del provvedimento gravato. Dovendo, di contro, essere compiuta incidentalmente, in modo strumentale rispetto alla decisione da adottare *ex art.* 292, comma 2, c.p.p. Sostanzialmente, dedotta con l'istanza di riesame la questione della competenza del primo giudice, il giudice dell'impugnazione, riconosciutane la fondatezza, deve controllare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura, unicamente in ragione del fatto che ciò sia funzionale all'accertamento dell'esistenza della situazione di urgenza, legittimante il mantenimento temporaneo dell'efficacia della misura cautelare in corso. In dottrina si parla in proposito di "sovrapposizione" di controlli, con riguardo alla "valutazione sincronica di tutti gli elementi" che chiama il giudice, ove ne riconosca la sussistenza, ma rilevi anche la incompetenza, ad "aggiungere l'ulteriore verifica dell'urgenza".

Assunti questi che richiamano l'*obiter dictum* anticipato dalle Sentenza De Lorenzo del 1994, ossia che il giudice del riesame, qualora rilevi la incompetenza del giudice *a quo*, è chiamato a verificare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 291, comma 2, c.p.p., nei limiti in cui sia necessario ai fini della decisione sul mantenimento temporaneo della misura cautelare. Con la conseguenza che il pubblico ministero, pronunciata dal giudice la propria incompetenza, non è più legittimato, e, comunque, è carente di interesse a far valere il diritto all'azione, spettando la domanda cautelare sull'imputazione provvisoria all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente (cfr. Sez. V, Sent. n. 32337 del 18 giugno 2010, cit.). Pubblica accusa che non conserva un interesse ad impugnare quella decisione del Tribunale del riesame, in quanto avente ad oggetto l'ordinanza di un giudice dichiarato incompetente, che non ha incidenza sullo *status libertatis* del destinatario, che rinvia la propria regolamentazione nell'eventuale provvedimento, successivamente pronunciato dal giudice competente. Ciò senza che alla decisione del tribunale *ex art.* 309 c.p.p. possa riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. Sez. IV, Sent. n. 45819 del 30 marzo 2004, in C.E.D. Cass. n. 230587; Sez. II, Sent. n. 48734 del 29 novembre 2012, non massimata sul punto; Sez. II, Sent. n. 1379 del 11 marzo 1994, in C.E.D. Cass. n. 197437).

Parimenti, si è sostenuta l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso la decisione del tribunale per il riesame dichiarativa della incompetenza per territorio e dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poiché «non determina alcuna ulteriore conseguenza, diversa da quella di aver cagionato la perdita di efficacia dell'ordinanza, anche prima del periodo dei venti giorni, senza determinare alcuna preclusione o giudicato cautelare: il giudice competente per territorio è titolare della cognizione senza limitazione alcuna» (cfr. Sez. V, Sent. n. 47646 del 17 luglio 2014). Inoltre si è conformemente affermato che, in siffatte ipotesi, il pubblico ministero non ha «interesse a censurare le ragioni che hanno indotto il giudice *a quo* ad escludere la gravità indiziaria» nei confronti degli indagati, posto che «un annullamento sul punto non avrebbe alcun effetto concreto, essendo perentoria la misura e

non potendo essere riemessa che su iniziativa del pubblico ministero presso i giudici competenti e con nuovi ed autonomi provvedimenti di questi ultimi» (cfr. sul punto Sez. 1, n. 18477 del 03/02/2006 e, sull'inidoneità della decisione adottata dal giudice dichiaratosi incompetente a formare un giudicato cautelare vincolante nei confronti del giudice competente, cfr. Sez. VI, Sent. n. 21328 del 16 aprile 2015, in C.E.D. Cass. n. 263412 e Sez. VI, Sent. n. 24639 del 28 aprile 2006, *ivi*, n. 235187).

Del resto, il rappresentante della pubblica accusa non sembra conservare un interesse ad impugnare l'ordinanza con cui il tribunale della libertà abbia dichiarato l'incompetenza del primo giudice cautelare, per evitare di essere 'condizionato' nelle sue ulteriori scelte investigative.

Alla stregua dell'art. 22, comma 1, c.p.p., che impone al giudice che dichiara la incompetenza per qualsiasi causa nella fase delle indagini preliminari di disporre solamente la restituzione degli atti al pubblico ministero, spetta allo stesso ogni ulteriore decisione in ordine alla possibilità di trasmettere gli atti ad altro organo dell'accusa, oppure di trattenerli per proseguire le indagini. E, in virtù dell'efficacia limitata prodotta, *ex art.* 22, comma 2, c.p.p., dalla precedente declaratoria di incompetenza, si è riconosciuta al pubblico ministero anche la facoltà di proporre una nuova richiesta cautelare al medesimo giudice (cfr. Sez. I, 18 dicembre 1992), semmai riformulando l'imputazione provvisoria contestata all'indagato (cfr. Sez. VI, Sent. n. 44396 del 25 settembre 2019, non massimata).

Un diverso indirizzo conferma che il tribunale del riesame, quando dichiara la incompetenza del giudice che ha emesso la misura cautelare, non ha alcun potere di valutare l'esistenza dei presupposti per l'adozione della misura e di provvedere all'annullamento della stessa. Nondimeno, riconosce l'esistenza di un interesse del pubblico ministero ad impugnare la decisione di annullamento per evitare la formazione di un giudicato cautelare e, dunque, per non pregiudicare la decisione che assumerà il giudice competente (cfr. Sez. VI, Sent. n. 12330 del 24 gennaio 2007, in C.E.D. Cass. n. 236398; Sez. VI, Sent. n. 22480 del 16 maggio 2005, *ivi*, n. 232237). Si evidenzia, pertanto, la sussistenza di un effetto preclusivo che la decisione di annullamento emessa del tribunale del riesame potrebbe avere rispetto al provvedimento cautelare, la cui adozione fosse successivamente richiesta al giudice ritenuto competente. Ciò in quanto «una volta dichiarata l'incompetenza del g.i.p., il giudice dell'impugnazione non dispon(e) del potere di annullare la misura emessa, per la semplice ragione che una siffatta opzione rende in concreto inapplicabile l'art. 27 cod. proc. pen., finendo per espropriare di un suo specifico potere il diverso giudice individuato come competente, che potrebbe provvedere sulla richiesta di emissione della misura entro il termine di venti giorni dalla trasmissione degli atti». Ne consegue che sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare una “decisione che potrebbe pregiudicare quella del (diverso) giudice indicato come competente e alla prevenzione della formazione del giudicato interno in tema di esigenze cautelari» (cfr. Sez. VI, Sent. n. 12330 del 24 gennaio 2007, *cit.*). Si afferma

così che, qualora il tribunale del riesame abbia annullato, per insussistenza delle esigenze cautelari, un provvedimento applicativo di misura cautelare personale, dopo avere ritenuto l'incompetenza del giudice che l'abbia emesso, il pubblico ministero, pur non potendo sortire dal suo eventuale annullamento l'investitura del medesimo giudice, oramai dichiarato incompetente con decisione inoppugnabile ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p., ha interesse a ricorrere avverso la relativa ordinanza, per precludere la formazione del giudicato interno sulla sussistenza delle esigenze cautelari, pregiudizievole alla decisione sul punto del giudice indicato come competente (cfr. Sez. VI, Sent. n. 8971 del 17 gennaio 2007, in C.E.D. Cass. n. 235920).

Conformi a tale assunto sono le pronunce che segnalano l'abnormità del provvedimento con cui il giudice del riesame, avendo rilevato l'incompetenza per territorio del giudice che ha adottato la misura cautelare personale ed avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza, previsto dall'art. 291, comma 1, c.p.p., non si limiti a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria territorialmente competente, ma annulla la misura stessa. Pronunce in cui si afferma che «sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento per evitare la formazione di giudicato cautelare in ordine all'annullamento della misura in atto» (cfr. Sez. VI, Sent. n. 6240 del 17 gennaio 2012, in C.E.D. Cass. n. 252420; Sez. VI, Sent. n. 14649 del 19 marzo 2007, *ivi*, n. 236486; Sez. VI, Sent. n. 4618 del 15 gennaio 2007; Sez. VI, Sent. n. 41006 del 5 dicembre 2006, in C.E.D. Cass. n. 235443). *Ivi* si colloca una recente pronuncia (Sez. VI, del 29 ottobre 2019), che affronta l'argomento su plurime angolazioni. *In primis*, riprendendo quanto già espressamente affermato in motivazione da Sez. un., Sent. n. 42030 del 17 luglio 2014, si sottolinea come tale decisione evidenzi la distinzione fra ordinanze che, pur risolvendosi in una indiretta negatoria dell'ordinanza cautelare, si esauriscono in una "pura" dichiarazione di incompetenza e quelle che hanno ad oggetto non la mera questione della competenza, ma il diverso e preliminare tema dei requisiti del provvedimento cautelare genetico. Giacché nel primo caso, il provvedimento sarebbe non impugnabile, in ossequio al sistema dei conflitti di competenza trovando *ivi* applicazione l'art. 22 c.p.p. Mentre, nel secondo, il provvedimento sarebbe impugnabile, attenendo la questione anche alla verifica dei presupposti legittimanti la misura cautelare ed alla possibilità, in ragione della urgenza di provvedere ex art. 291, comma 2, c.p.p., di attribuire alla stessa, sebbene disposta da un giudice incompetente, un'efficacia limitata nel tempo ex art. 27 c.p.p.

In secondo luogo, si sottolinea che la richiamata sentenza attiene, alla tipicità dei provvedimenti che il tribunale del riesame può disporre, ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. Segnatamente, si sostiene che il tribunale non potrebbe limitarsi a dichiarare la incompetenza del giudice, ma dovrebbe valutare i presupposti legittimanti la misura ed emettere un provvedimento di merito, per giungere a confermare o annullare il titolo genetico. Secondo tale pronuncia, sulla base di tali elementi l'interesse a ricorrere del

pubblico ministero dovrebbe essere verificato in relazione al tipo di provvedimento in concreto adottato dal tribunale, ravvisandosi nei casi in cui l'ordinanza del riesame non si limiti a dichiarare l'incompetenza del giudice, ma annulli il provvedimento cautelare ritenendone insussistenti i presupposti legittimanti, e dunque, precludendo l'operatività dell'art. 27 c.p.p.

Occorre da ultimo richiamare un ulteriore indirizzo interpretativo, in base al quale il tribunale del riesame, quand'anche chiamato a decidere sulla incompetenza per territorio del primo giudice cautelare, deve sempre 'spingersi' a verificare direttamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, dovendo provvedere ad annullare il provvedimento gravato là dove ne ravvisi l'assenza (cfr. Sez. II, Sent. n. 26286 del 27 giugno 2007; Sez. V, Sent. n. 2242 del 12 dicembre 2005, in C.E.D. Cass. n. 233025; Sez. IV, Sent. n. 30328 del 21 giugno 2005, ivi, n. 232027). Orientamento che non può essere pretermesso in ragione dell'individuazione di una più organica e coerente lettura della disciplina della materia, restando, però, ben delineato il contesto in cui inerisce lo specifico quesito interpretativo rimesso. Né può tralasciarsi quella presa di posizione secondo cui – in ordine al gravame presentato contro il provvedimento con cui sia stata disattesa una richiesta di applicazione di una misura cautelare - si è giunti a sostenere che un interesse ad impugnare sarebbe riconoscibile laddove il pubblico ministero dovesse devolvere al giudice superiore non direttamente la “questione sulla (in)competenza ma il diverso e preliminare tema dei requisiti del provvedimento cautelare, ritenuti (dal primo giudice) - con decisione contestata sul punto - insussistenti nel caso sottopostogli e capaci, pertanto, di far venire meno la necessaria competenza a provvedere” (cfr. Sez. un., Sent. n. 42030 del 17 luglio 2014, cit.). Situazione che - seppur differente da quella del caso di specie sottoposto al supremo Consesso - sarebbe configurabile qualora il giudice cautelare non si dichiari incompetente a provvedere, perché individua la competenza di altro giudice, bensì a seguito di una valutazione di merito attinente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale la misura era stata richiesta. In quanto la relativa decisione solo formalmente sarebbe di incompetenza, ma andrebbe qualificata come di rigetto (cfr. Sez. V, Sent. n. 2453 del 17 aprile 2000, in C.E.D. Cass. n. 216544; Sez. I, Sent. n. 2576 del 28 maggio 1993, ivi, n. 194636).

## QUESTIONI PENDENTI

[Sez. III Pen., Ordinanza di rimessione n.18582 dell'11 maggio 2020, \(dep. 19 giugno 2020\),  
Presidente Di Nicola, Relatore Gentili.](#)

## **Misure cautelari personali – Ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. avverso il provvedimento del Tribunale del riesame o l'ordinanza genetica della misura – Modalità di proposizione – Eccezione o meno alle norme che regolano, in generale, la presentazione delle impugnazioni.**

La Sezione Terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:

*“Se le specifiche modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame ovvero - in caso di ricorso immediato - del giudice che ha emesso la misura, costituiscono eccezione alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione, con la conseguenza che il relativo ricorso deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria dello stesso tribunale, o comunque dello stesso organo giudiziario, che ha emesso l'atto oggetto di impugnazione, con esclusione, anche per la parte privata, di qualsiasi soluzione alternativa”*, nonché in via gradata:

*“Se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, il ricorso per cassazione può essere presentato, ex art. 311, comma 3, cod. proc. pen., dal difensore dell'interessato anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace ubicato nel luogo ove questi si trovi nonché inviato a mezzo telegramma o con posta raccomandata alla cancelleria che ha emesso il provvedimento o depositato davanti ad un agente consolare e se, ai fini della tempestività di detta presentazione, il ricorso debba ritenersi tempestivamente proposto solo in quanto esso sia quindi pervenuto entro i termini di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per essere stato inviata a cura della cancelleria dell'ufficio giudiziario o consolare ove era stato precedentemente depositato ovvero a seguito della sua trasmissione con gli altri mezzi indicati?”*.

## **2. Sezioni semplici.**

### **A. Diritto penale – parte generale.**

#### **Sez. V sent. 26 febbraio 2020 – 23 giugno 2020 n. 19083, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.**

**Circostanze aggravanti privilegiate – Giudizio di bilanciamento – Applicazione delle circostanze attenuanti riconosciute anche nel caso in cui esse siano state assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate.**

In un'ottica costituzionalmente orientata, le norme che configurano il “privilegio” in relazione ad alcune aggravanti (oltre all'art. 624-*bis* comma 4 c.p., l'art. 628 comma 5 c.p., l'art. 416-*bis*.1 comma 2 c.p., l'art. 604-*ter* comma 2 c.p., l'art. 186 comma 2- *septies* codice della strada) possono e devono essere interpretate nel senso per cui, una volta sottratta l'aggravante ad un compiuto giudizio di bilanciamento, comunque sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per la stessa deve essere calcolata la



diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate. In altri termini, una volta differenziato il “destino comparativo” dell’aggravante privilegiata da quello delle altre aggravanti eventualmente contestate, derogando per volontà legislativa all’unitarietà del giudizio di bilanciamento, ognuna di esse rimane ancorata alla propria disciplina di riferimento nel rapporto con le attenuanti riconosciute.

**Sez. III sent. 21 gennaio 2020 – 17 giugno 2020 n. 18461, Pres. Liberati, Rel. Zunica.**

**Misure di sicurezza - Confisca adottata *inaudita altera parte* dopo la sentenza – Abnormità.**

È abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione disponga la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’art. 676 c.p.p., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria.

**Sez. V sent. 26 febbraio 2020 – 23 giugno 2020 n. 19091, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.**

**Misure di sicurezza – Confisca del profitto del reato – Nozione di profitto confiscabile – Limiti alla confisca.**

La nozione di profitto confiscabile deve essere identificata con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato. Il profitto confiscabile è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale dell’ente beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica ed avvinto all’azione criminosa da una stretta relazione causale, di tal che esso costituisce “evento” in senso tecnico, anche se esterno al tipo di illecito, mentre ne consegue che non costituisce profitto del reato un vantaggio futuro - eventuale, sperato, immateriale o non ancora effettivamente materializzato in termini economico-patrimoniali.

**Sez. III sent. 4 marzo 2020 – 16 giugno 2020 n. 18295, Pres. Liberati, Rel. Reynaud.**

**Misure di sicurezza – Giudizio di pericolosità – Parametri valutativi.**

In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p. e, quindi, deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo oltre che della recidiva, che, essendo un elemento di giudizio orientato verso il passato, costituisce, tuttavia, solo uno dei possibili criteri di valutazione.



**Sez. II sent. 15 novembre 2019 – 16 giugno 2020 n. 18308 Pres. Verga, Rel. Pacilli.**

**Prescrizione – Rinvio del dibattimento per concomitante presenza di due fatti legittimanti, uno riferibile all'imputato e l'altro ad esigenze di ufficio – Mancata operatività della sospensione del corso della prescrizione.**

In tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma primo, lett. a, c.p.p.), la predominante valenza di quest'ultimo preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione del corso della prescrizione. La mancata sospensione del corso della prescrizione deve altresì affermarsi allorché, accanto ad un fattore legittimante il rinvio e riferibile all'imputato o al suo difensore, sussista la necessità di rinnovare la notifica della citazione dell'imputato. In tale ipotesi, infatti, la predominante valenza è da attribuire alla necessità di rinnovazione della notifica, sicché, non essendo il rinvio attribuibile all'imputato o al suo difensore, non può operare la sospensione del termine di prescrizione, la cui *ratio* risiede nella non computabilità, all'interno della prescrizione del reato, delle pause processuali dovute esclusivamente all'iniziativa dell'imputato e in tal modo niente affatto espressive del "disinteresse" dello Stato alla persecuzione del reato.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. II sent. 20 febbraio 2020 – 18 giugno 2020 n. 18542 Pres. De Crescenzo, Rel. Perrotti.**

**Estorsione – Truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario – Criteri distintivi.**

La distinzione tra il reato di estorsione consumata attraverso la prospettazione di un pericolo che, apprezzato *ex ante*, appare quanto mai concreto, sebbene creato ad arte dall'agente, ed il reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, deve essere effettuata misurando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato, derivato dalla volontà potestativa dell'agente, coarta la volontà della vittima; si verte invece nell'ipotesi della truffa quando la prospettazione del pericolo, irrealizzabile per sua intrinseca inconsistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore. La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia deve essere effettuata con

apprezzamento da effettuarsi *ex ante*, ovvero in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità del male prospettato.

**Sez. II sent. 9 gennaio 2020 – 16 giugno 2020 n. 18311 Pres. Verga, Rel. Recchione.**

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – Condotta del datore di lavoro che ottenga il conguaglio di somme non corrisposte – Sussistenza.**

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art.* 316 *ter* c.p., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione *ex art.* 10 *quater* D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

**Sez. VI, sent. 27 maggio-18 giugno 2020, n. 18531, Pres. Fidelbo, Rel. Giorgi**

**Resistenza a un pubblico ufficiale - Condotta - Violenza c.d. impropria - Integrazione del reato - Fattispecie.**

Il delitto di resistenza è integrato anche dalla violenza cosiddetta impropria, che - pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale - si riverbera negativamente nell'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola. *(In motivazione la Suprema corte ha osservato come, nel caso di specie, la serie prolungata di manovre repentine e spericolate per sottrarsi all'inseguimento, i passaggi con semafori rossi, le strade imboccate contromano, la velocità sempre molto sostenuta, avevano prodotto una situazione atta, se non a scoraggiare i pubblici ufficiali dall'inseguimento, a renderlo comunque più difficoltoso a causa della condizione di pericolo determinata dalla condotta dell'indagato, che così opponendosi alla legittima attività d'identificazione e controllo della pattuglia operante, aveva indotto negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità: comportamenti, questi, idonei ad integrare il reato di resistenza ex art. 337 c.p. e non condotta meramente passiva).*

**Sez. VI, sent. 4-25 giugno 2020, n. 19362, Pres. Costanzo, Rel. Giorgi**

**Ricettazione - Circostanza aggravante dell'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso - Configurabilità - Ipotesi - Provvedimenti di un supporto economico ai familiari degli affiliati in carcere - Sussistenza del delitto aggravato - Ragioni.**

Integra il delitto di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione dell'associazione di tipo mafioso la percezione di un assegno mensile da parte del sodalizio criminale, al quale il detenuto appartiene,

contribuendo tale condotta a rafforzarne la vitalità e a favorirne il perseguimento degli scopi illeciti. (Secondo la Suprema corte, nel caso di specie, il tribunale, avuto riguardo al profilo di censura riguardante la ritenuta circostanza aggravante dell'agevolazione delle attività e della sopravvivenza del clan camorristico, aveva correttamente evidenziato la portata della deliberazione di vertice di creare, attraverso i provvedimenti di supporto economico ai familiari degli affiliati in carcere, una rete di solida mutualità fra gli associati che ne rinsaldava il vincolo di solidarietà nel clan, pur se colpiti da misure coercitive).

## Sez. V sent. 2 marzo 2020 – 18 giugno 2020 n. 18529, Pres. Bruno, Rel. Calaselic.

**Violenza privata – Evento naturalistico del reato - Non configurabilità del reato nel caso in cui gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato.**

Il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il *patis* cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita.

### **C. Leggi speciali.**

## Sez. III sent. 4 dicembre 2019 – 19 giugno 2020 n. 18577, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

**Manifestazioni sportive – Ordinanza di convalida del provvedimento del questore – Obblighi motivazionali.**

L'ordinanza del giudice avente ad oggetto la convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, suscettibile di incidere sulla libertà personale del suo destinatario, non può limitarsi a un controllo meramente formale, ma, in forza dell'art. 13 Cost., ma deve motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale, dovendosi precisare che tali presupposti sono costituiti, quanto all'obbligo di presentazione a un ufficio o a un comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, da: a) le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta e attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989; d) la congruità della durata della misura.

**Sez. V sent. 2 marzo 2020 – 18 giugno 2020 n. 18528, Pres. Bruno, Rel. Calaselicce.**

**Reati fallimentari – Bancarotta preferenziale – Pagamento di crediti privilegiati – Concorso necessario di altri crediti con privilegio – Elemento soggettivo del reato – Non configurabilità del reato nel caso in cui il pagamento dei crediti sia volto alla salvaguardia dell'attività sociale o imprenditoriale.**

In tema di bancarotta preferenziale, qualora il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio, di grado prevalente o eguale, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito. Inoltre quanto all'elemento soggettivo del reato, esso è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale. Ne consegue che detta finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell'attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.

**Sez. VI, sent. 4-22 giugno 2020, n. 18829, Pres. Costanzo, Rel. Rosati**

**Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio - C.d. "*affectio*" dei singoli aderenti - Verifica della sussistenza - Durata del periodo di osservazione delle condotte criminose - Rilevanza - Esclusione.**

In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare della c.d. "*affectio*" di ciascun aderente, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non rileva: essa, perciò, può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato, al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato.

**D. Diritto processuale.**

**Sez. II sent. 20 febbraio 2020 – 18 giugno 2020 n. 18550 Pres. De Crescenzo, Rel. Di Pisa.**

**Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice – Rilevabilità in ogni stato e grado del processo – Permanenza della competenza anche in caso di sopravvenuta carenza del vincolo di connessione tra i reati contestati.**

L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2 e 24, comma 2 c.p.p., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della “*perpetuatio iurisdictionis*”, il venir meno di quest'ultima, purché *ab origine* correttamente individuata.

**Sez. VI, sent. 26 febbraio-17 giugno 2020, n. 18486, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile**

**Dibattimento - Ipotesi - Qualificazione giuridica del fatto inidonea a consentire il procedimento per oblazione o quello della sospensione del procedimento con messa alla prova - Richiesta specifica da parte dell'imputato di instaurazione del rito speciale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ritenuta corretta - Necessità - Conseguenze.**

Laddove la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta tanto il procedimento per oblazione quanto quello della sospensione del procedimento con messa alla prova, è onere dell'imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza per l'instaurazione del rito speciale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta. *(In motivazione, la Suprema corte ha osservato che, laddove, come nel caso di specie, l'imputato sia stato condannato in primo grado per un reato che non consentiva la misura della messa alla prova, mentre in appello il fatto sia stato riqualificato in un reato che l'avrebbe consentita, deve ritenersi immune da censure il provvedimento con cui la Corte di appello abbia respinto l'istanza di restituzione in termini avanzata per accedere al beneficio, proprio sul rilievo per cui l'imputato avrebbe dovuto richiederne l'applicazione al giudice di primo grado nel termine di cui all'art. 464-bis c.p.p., previa riqualificazione del reato in contestazione).*

**Sez. VI, sent. 13 novembre 2019-18 giugno 2020, n. 18530, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri**

**Dibattimento - Istruttoria dibattimentale - Mancato esame di un testimone - Omessa reiterazione della richiesta di esame prima della dichiarazione di chiusura dell'istruttoria - Rilevanza - Conseguenze - Revoca implicita della deposizione.**

La dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assista e non eccepisca il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni. Pertanto, equivale ad una "rinuncia implicita" alla prova il comportamento del difensore che, dopo aver chiesto l'ammissione di un teste a "controprova" su circostanze processualmente rilevanti, a fronte della

mancata decisione del giudice - che si riservi di provvedere all'esito del dibattimento - ometta di reiterare la richiesta prima che questi si ritiri in camera di consiglio per decidere.

**Sez. III sent. 21 gennaio 2020 – 17 giugno 2020 n. 18462, Pres. Liberati, Rel. Zunica.**

**Giudizio – Costituzione di terzi interessati – Modalità.**

Con riferimento alle modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati e in particolare dei soggetti portatori di interessi meramente civilistici, trova applicazione la regola di cui all'art. 100 c.p.p., prevista espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, per cui tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta *ex lege* ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

**Sez. III sent. 23 giugno 2020 – 26 giugno 2020 n. 19363, Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella.**

**Giudizio di legittimità – Produzione documentale – Limiti.**

Nel giudizio di legittimità non è consentita - non essendo riprodotto nel vigente codice di rito il previgente art. 533 - la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio e concerna documenti non attinenti al merito e dai quali possa derivare l'applicazione dello "*ius superveniens*", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.

**Sez. V sent. 8 giugno 2020 – 16 giugno 2020 n. 18329, Pres. Palla, Rel. Morosini.**

**Giudizio di rinvio - Divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione – Potere del giudice di rinvio di pervenire alla stessa decisione contenuta nella pronuncia annullata senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità.**

Il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni



diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerge la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.

**Sez. V sent. 26 febbraio 2020 – 23 giugno 2020 n. 19090, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.**

**Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Prevalenza della cautela penale sulle presunzioni o vincoli posti dal codice civile – Facoltà per il terzo di dimostrare di essere l'esclusivo titolare dei beni oggetto di ablazione.**

In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente o per sproporzione, è ammissibile l'estensione del sequestro all'intero importo in giacenza su di un conto corrente, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali. Resta tuttavia salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo. La cautela penale prevale infatti sulla disciplina civilistica - con particolare riguardo a presunzioni quali quella di parità delle quote dei condebitori in solido, o alle norme relative al rapporto tra istituto bancario e cliente - alla luce dell'esigenza di evitare la dispersione dei beni che si trovino nella disponibilità dell'indagato, nelle more dell'adozione del provvedimento di confisca. Nondimeno, si deve altresì ammettere la possibilità che il terzo, in un momento successivo all'adozione del sequestro preventivo, dimostri di essere l'esclusivo titolare dei beni oggetto di ablazione, con le relative conseguenze in punto di persistenza del vincolo cautelare.

**Sez. III sent. 30 aprile 2020 – 24 giugno 2020 n. 19101, Pres. Di Nicola, Rel. Liberati.**

**Misure cautelari reali – Vizi deducibili – Violazione di legge ex art. 325 c.p.p. – Ambito.**



Nell'ambito del vizio di violazione di legge previsto dall'art. 325 c.p.p. sono ricompresi, oltre agli “*errores in iudicando*” o “*in procedendo*”, tutti quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

**Sez. V sent. 8 giugno 2020 – 16 giugno 2020 n. 18328, Pres. Palla, Rel. Sessa.**

**Prova – Riparto dell'onere della prova in caso di deduzione di violazione dei diritti fondamentali dei detenuti - Presunzione di grave responsabilità dello Stato in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento - Attivazione dei poteri di verifica *ex officio* del giudice.**

La deduzione di violazione di specifici obblighi di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti ristretti in case di detenzione determina una presunzione di grave responsabilità dello Stato in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento, in ragione dello stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo - lo Stato - che dispone della potestà punitiva e il soggetto passivo - il detenuto - che la subisce in condizioni di restrizione della libertà personale, quest'ultimo certamente titolare del diritto incompressibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante durante il periodo di sconto della pena. La situazione di squilibrio che si crea all'origine tra chi dispone di tale potestà e chi la subisce non può non riverberarsi sul piano processuale. Non si tratta di qualificare i contenuti assertivi della domanda in termini di prova legale, quanto di riconoscere che il sistema di tutela dei diritti fondamentali del soggetto privato della libertà richiede - ovunque quei diritti siano azionati - a fini di effettività per i fatti avvenuti in costanza di detenzione, l'adozione di una diversa ripartizione dell'onere dimostrativo che imponga al detentore delle informazioni lo sforzo di introdurre nel procedimento la conoscenza eventualmente impeditiva. Resta salva, in simile contesto procedimentale, l'attivazione dei poteri di verifica *ex officio*, il cui esercizio va ritenuto necessario lì dove venga - in conseguenza dell'assenza di controdeduzioni dell'amministrazione o in rapporto a documentazione comunque acquisita - a determinarsi una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile.

**Sez. IV, sentenza 29 maggio 2020 – 25 giugno 2020 n. 19235 – Pres. Menichetti – Rel. Esposito.**

**Ricorso straordinario per errore di fatto – Tardiva conoscenza morte del reo – Art. 625 *bis* c.p.p. – Ammissibilità.**

La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto, rilevabile dalla Cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, ai sensi dell'art. 625 bis c. 3 c.p.p., anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui

confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato.

**Sez. IV, sentenza 6 novembre 2019 – 25 giugno 2020 n. 19216 – Pres. Ciampi – Rel. Tornesi.**

**Utilità degli atti assunti per rogatoria – Art. 729 c.p.p. – Atti acquisiti spontaneamente dall'Autorità straniera - Effetti**

La nozione di inutilizzabilità sancita dall'art. 729 c.p.p. non è applicabile all'acquisizione di informazioni emerse nell'ambito di un procedimento penale all'estero che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana. Difatti, poiché le norme che disciplinano le rogatorie internazionali riguardano esclusivamente i rapporti tra gli Stati e sono destinate a salvaguardare i reciproci rapporti per evitare indebite ingerenze nella sfera della propria sovranità (e quindi della propria giurisdizione), ove uno Stato liberamente ritenga di fornire informazioni circa un procedimento penale pendente non è ravvisabile alcuna lesione del principio di sovranità, salva la dimostrazione che le informazioni e la documentazione siano stati ottenuti in modo lecito o fraudolento così da mettere in dubbio la spontaneità.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**Sez. III sent. 10 giugno 2020 – 24 giugno 2020 n. 19102, Pres. Di Nicola, Rel. Liberati.**

**Esecuzione - Permesso di costruire in sanatoria rilasciato dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna - Effetti.**

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, opera quale causa estintiva solo nella fase di cognizione, mentre l'eventuale conseguimento di tale titolo dopo che il provvedimento giurisdizionale è divenuto definitivo non può avere alcun effetto estintivo del reato, tanto che è inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione di un reato edilizio per effetto del rilascio, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, proprio perché lo stesso opera quale causa estintiva solo nella fase di cognizione, mentre l'eventuale conseguimento del titolo dopo l'irrevocabilità della sentenza non produce alcun effetto estintivo del reato.

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19603, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.**

**Esecuzione – Provvedimento di cumulo – Natura giuridica – Principio di unicità del rapporto esecutivo.**

Il provvedimento di cumulo, avente natura amministrativa e non giurisdizionale, deve essere obbligatoriamente emesso dal pubblico ministero in presenza delle condizioni di legge ed è suscettibile di essere revocato, rimosso, modificato per tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato senza acquisire definitività (tranne che in relazione alle questioni oggetto di interventi del giudice dell'esecuzione). Una volta operato il cumulo materiale *ex art. 663 c.p.p.*, la disciplina del concorso di pene comporta che le pene detentive temporanee inflitte con le distinte sentenze si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico come previsto dall'art. 76 c.p., pertanto, il condannato è soggetto ad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluite nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti e non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loro valutazione autonoma ed individuale, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento in libertà per una condanna per la quale i limiti di pena consentano l'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenuto precedente provvedimento di sospensione, ed essere al contempo detenuto per altre, comprese nello stesso cumulo (*la Corte precisa ulteriormente che il principio di unicità del rapporto esecutivo viene derogato soltanto quando il condannato commetta nuovo reato in costanza di esecuzione per altro reato o dopo che l'espiazione sia stata interrotta: in questo caso s'impone la formazione di un cumulo parziale in modo tale che quello finale comprenda la pena inflitta per il nuovo reato ed il residuo da espiaire al momento della commissione di tale ulteriore illecito in forza del cumulo precedente*).

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19590, Pres. Di Tomassi, Rel. Talerico.**

**Sorveglianza – Liberazione anticipata – Valutazione per semestri – Criterio interpretativo delle condotte censurabili.**

La valutazione per semestri non deve essere intesa in senso rigido ed esasperato, giacché il giudizio negativo relativo a un semestre non può non riverberarsi in senso sfavorevole su quello dei semestri contigui ove le condotte censurabili si rilevino particolarmente gravi e sintomatiche; tuttavia, in tali casi, è necessaria una più penetrante valutazione (*Nel caso di specie, la Cassazione, con riferimento alle plurime violazioni delle prescrizioni della sorveglianza sociale, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza perché sarebbe stato doveroso svolgere una valutazione fattuale con specifico riguardo anche all'epoca della loro verifica e, quindi, spiegare le ragioni per le quali le stesse erano di portata tale da influire negativamente su tutti i semestri di pena oggetto della domanda del condannato, così come sarebbe stato doveroso effettuare una valutazione fattuale dell'episodio delittuoso che aveva portato al ripristino della custodia in carcere nei confronti del ricorrente*).

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19597, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Rapporti tra condannato e servizio sociale – Necessità – Sussistenza.**

Per le caratteristiche della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e per le modalità di attuazione concreta, è richiesto un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona del sottoposto, sia prima dell'applicazione del beneficio, per consentire la raccolta delle informazioni indispensabili, sia nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere. L'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato. Del pari, l'irreperibilità sopravvenuta alla sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale contenente le prescrizioni connesse alla misura alternativa disposte a suo carico, può costituire causa di revoca della misura, se tale condotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo (*Nel caso specifico il tribunale di sorveglianza aveva correttamente preso in considerazione quanto era stato rappresentato dall'U.e.p.e., ossia la situazione di stallo venutasi a creare per l'assenza dall'Italia del condannato, tale da realizzare una condizione di irreperibilità di fatto nel territorio nazionale, la mancanza di contatti diretti o anche mediati mantenuti dallo stesso tramite il difensore, l'impossibilità di condurre una qualunque valutazione sui presupposti applicativi degli istituti cui si era chiesto di avere accesso. Da tali premesse, a prescindere da formali ed astratte manifestazioni di disponibilità al rientro nel paese, è emerso che il ricorrente, in realtà, si è disinteressato del procedimento, nonostante i plurimi rinvii dell'udienza accordatigli dal Tribunale di sorveglianza e non ha espresso una reale volontà collaborativa, presupposto per la formulazione del giudizio prognostico positivo*).

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19596, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.**

**Esecuzione – Misure alternative al carcere – Sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 co. 5 c.p.p. – Operatività – Limiti.**

La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656 co. 5 c.p.p., opera soltanto nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di tale pena, si trovi in stato di libertà e va esclusa se già detenuto in carcere per un qualsiasi titolo legittimante la privazione della libertà personale, indifferente essendo che si tratti di custodia cautelare per il medesimo fatto di reato, oppure di espiazione di pena definitiva per altro illecito già giudicato. A tanto induce la

considerazione della *ratio* della disciplina, finalizzata a mantenere in libertà il soggetto che possa aspirare all'ammissione ad una misura alternativa alla carcerazione e sino a che non intervenga la decisione della magistratura di sorveglianza sulla richiesta formulata in tal senso, esigenza che non può sussistere nei riguardi di chi si trovi già ristretto anche per causa diversa.

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19588, Pres. Di Tomassi, Rel. Talerico.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Tribunale competente in ipotesi di sospensione della pena.**

La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656 co. 6 c.p.p., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice. La competenza così determinata, in applicazione del principio della *perpetuatio jurisdictionis*, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti.

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19599, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.**

**Sorveglianza – Permesso premio – Funzioni dell'istituto – Necessaria contestuale compresenza - Sussistenza.**

Il permesso-premio, previsto dall'art. 30 *ter* ord. pen., come osservato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 90 del 1988 e n.ri 227 e 504 del 1995, assolve ad una funzione pedagogico-propulsiva, perché, in quanto parte integrante del trattamento, promuove la progressione nel processo rieducativo, nel senso che incentiva la collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria per il conseguimento del premio previsto e, al tempo stesso, consente di sperimentare un iniziale reinserimento del condannato in società e di apprezzarne gli effetti. La natura premiale dell'istituto, indicata sin dalla sua stessa denominazione, si rivela nella dipendenza dal mantenimento di regolare condotta da parte del detenuto e nell'assenza di pericolosità sociale; al tempo stesso esso ha una funzione ulteriore, che è quella di consentire al beneficiario di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. Tutti e tre questi requisiti devono essere oggetto di verifica giudiziale, da condurre in base alle informazioni fornite dall'osservazione penitenziaria ed acquisite anche mediante le forze dell'ordine. *(Nel caso specifico, il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente, fondando la propria decisione sia sulla particolare gravità dei reati commessi, non negati nella loro verifica e nella partecipazione della condannata, ma sminuiti nel loro disvalore, sia sulla sua scarsa adesione al trattamento penitenziario e sullo stadio attuale di evoluzione della sua personalità, elementi che sono stati ritenuti sicuri indici da cui desumere la sussistenza di una pericolosità sociale*

*in coerenza con le valutazioni richieste dal caso; la pericolosità sociale, quindi, è stata valutata con particolare scrupolo nel caso della ricorrente ed è stata desunta anche dalla mancanza di rivisitazione critica delle violazioni commesse).*

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19600, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.**

**Sorveglianza – Richiesta di permesso premio avanzata da detenuto condannato per reati di cui all'art. 4 bis ord. pen. prima fascia – Corte Costituzionale n. 253/2019 – Ambito di applicazione.**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 253/2019, ha stabilito che la presunzione di pericolosità sociale del condannato che non collabora potrà essere superata, non in base alla mera regolarità della condotta carceraria o alla partecipazione al percorso rieducativo, né ad una formale e soltanto dichiarata dissociazione, ma grazie all'acquisizione di altri, congrui e specifici, dati conoscitivi personali e di contesto, che includono l'ambiente esterno al carcere, nel quale potrà episodicamente rientrare il detenuto ammesso al permesso premio, per escludere il mantenimento attuale e la possibilità di ripresa dei collegamenti con la criminalità organizzata in riferimento agli elementi favorevoli dedotti dall'interessato a sostegno della sua richiesta. La decisione della Consulta non investe le disposizioni in tema di collaborazione impossibile o inesigibile, non eliminate e quindi ancora vigenti, dotate di invariata concreta portata precettiva ed utilità, poiché l'accertamento in positivo della impossibilità o inesigibilità della collaborazione qualifica la scelta del condannato di astensione dal fornire informazioni alla autorità giudiziaria, ma non esaurisce l'ambito dell'indagine demandata alla giurisdizione di sorveglianza che include la verifica anche dell'assenza del pericolo di ripristino di collegamenti con gli ambienti criminali organizzati (*Il Supremo Collegio ha ritenuto che, nel caso in esame, emergeva l'erroneità - in punto di diritto - dell'affermazione del Tribunale di sorveglianza sull'irrelevanza della pronuncia di incostituzionalità per la soluzione della vicenda processuale. L'art. 4 bis co. 1 ord. pen. è stato rimosso dall'ordinamento nella parte censurata perché in contrasto con i parametri costituzionali e non può più essere applicato nei procedimenti ancora pendenti e non definiti con decisione irrevocabile in quanto la declaratoria d'incostituzionalità di una norma, assimilabile all'annullamento, anche se di natura additiva, impone l'obbligo per il giudice di non farne applicazione e la relativa questione deve essere affrontata anche d'ufficio, in quanto i suoi effetti invalidanti operano non soltanto per il futuro, ma anche in via retroattiva sulle situazioni pregresse e non ancora esaurite, ossia non modificabili o revocabili).*

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19593, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.**

**Sorveglianza – Rinvio facoltativo della pena ex art. 147 c.p. – Aggravamento delle condizioni di salute determinato dalla condotta del detenuto – Abuso del diritto – Sussistenza.**

Nella formulazione del complesso giudizio afferente la richiesta del rinvio facoltativo della pena, la disamina va estesa anche alle ipotesi di aggravamento della sofferenza patita per effetto di condotte



volontarie del detenuto che non presti la necessaria collaborazione con le autorità carcerarie e sanitarie per la somministrazione di terapie e di accertamenti, rifiuto dei medicinali e cibo, oppure, amplifichi strumentalmente sintomi e disagi: in tali situazioni nel bilanciamento dei contrapposti valori in gioco non può includersi a fini di tutela “un diritto abusato e esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa”, di tal che l’offerta terapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo.

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19594, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.**

**Sorveglianza – Rinvio facoltativo della pena ex art. 147 c.p. – Elementi valutativi – Comparazione – Necessità.**

Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è ravvisabile soltanto a fronte di patologia implicante un pericolo per la vita, ma include ogni stato morboso o scadimento fisico di tale gravità ed impatto sul soggetto che ne è affetto da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, valore insopprimibile da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria e che richiede, nella valutazione conclusiva, la considerazione congiunta dell’esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, come riconosciuti dagli artt. 32 e 27 Cost.. La verifica della possibilità del mantenimento o no dello stato di detenzione carceraria di persona gravemente debilitata e/o ammalata deve essere condotta attraverso la disamina comparativa della situazione patologica e delle modalità di esecuzione della pena detentiva in ambiente carcerario ed implica un giudizio, da un lato, di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici accessibili per il detenuto in dipendenza del regime impostogli, dall’altro, dell’effettiva somministrazione delle cure praticabili e della loro concreta adeguatezza, oltre alla necessaria ed ineludibile verifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del condannato e, secondo l’esito, all’eventuale valutazione comparativa fra quegli elementi, giacché il giudice deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali di tutela della collettività a fronte della pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo, includendo anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico.

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 30 giugno 2020 n. 19591, Pres. Di Tomassi, Rel. Talerico.**

**Sorveglianza – Rinvio facoltativo della pena ex art. 147 c.p. – Presupposti – Necessario intervento di un perito – Esclusione.**



Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per ragioni di salute di cui all'art. 147 co. 2 c.p., pur non richiedendo un'incompatibilità assoluta tra la patologia da cui è affetto il condannato e il suo stato di detenzione carceraria, postula che la malattia sia tale da comportare un serio pericolo di vita o da non potere assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell'ambito carcerario o, comunque, far sì che l'espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti (*la Corte ha stabilito anche che l'argomentata disamina di quanto emergente dalla documentazione sanitaria relativa al detenuto ricorrente rende congrua la valutazione effettuata dal tribunale di sorveglianza pur senza l'ausilio di un perito, atteso che sono state considerate tutte le fonti di conoscenza sulla malattia e sui trattamenti praticati e spiegate le ragioni per le quali si è ritenuto che le condizioni di salute del condannato sono compatibili con il regime carcerario*).

#### **F. Misure di prevenzione.**

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**